

TI_GERICHTE 11.1997.19 vom 29. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.19

FR: TI_GERICHTE 11.1997.19 du 29 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.19 del 29 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante postula la riduzione del contributo alimentare a suo carico da fr. 2'600.– mensili a un importo imprecisato. Ora, l'atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l'indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche l'enunciazione completa delle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). In concreto l'appello non contiene alcuna conclusione precisa sull'ammontare del contributo che l'appellante intende offrire alla moglie, né tale importo si evince dalla motivazione del gravame. Dandosi contestazioni patrimoniali l'appellante non può limitarsi tuttavia a chiedere modificazioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini , CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; Rep. 1993, 227; I CCA, sentenza del 31 luglio 1997 nella causa T. contro T., del 12 maggio 1995 in causa M. contro M.). Analogo principio vige del resto sul piano federale (Messmer/Imboden , Die eidgenössischen Rechts-mittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151, nota 9). Ciò posto, il ricorso dell'appellante non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC e deve essere dichiarato irricevibile. II. Sull'appello di _____

E. 2

L'art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un'azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisorie, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari in sede provvisoria è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin , La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).

E. 3

Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6'597.– mensili e quello della moglie in fr. 500.–, valutando i rispettivi fabbisogni in fr. 3'927.– mensili (marito) e in fr. 3'035.– (moglie). L'appellante chiede che il fabbisogno del marito sia ridotto a fr. 2'347.– mensili. Sostiene che, contrariamente a quanto ha stabilito il Pretore, il marito è esente da imposte, onde la necessità di stralciare l'importo di fr. 400.– ammesso nel suo fabbisogno. Ora, che l'onere fiscale rientri nel fabbisogno dei coniugi è indubbio, quanto meno nella misura in

cui il reddito e la sostanza colpiti dall'imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Secondo l'art. 55 lett. a LT nei casi di separazione durevole giusta l'art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell'imposta cantonale e comunale i coniugi possono cioè ottenere in pendenza della causa di stato la scissione delle partite fiscali a valere dall'introduzione dell'istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Anche se l'autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia, il marito non può quindi far valere tutto l'onere fiscale nel proprio fabbisogno, poiché al momento in cui l'autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi (con effetto alla data dell'istanza per il tentativo di conciliazione), l'altro coniuge dovrà corrispondere il proprio arretrato d'imposta. Ne segue che in concreto la somma di fr. 400.– mensili inserita nel fabbisogno del marito non può essere riconosciuta, ove appena si consideri la proposta di tassazione intermedia – ancorché indicativa – formulata da un funzionario dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e prodotta agli atti (doc. R). Dalla stessa si evince che, erogando un contributo alimentare di fr. 3'000.– mensili (persino inferiore a quello a carico del marito, come si vedrà in appresso) il convenuto risulterebbe esente da imposte cantonali e comunali, mentre verserebbe la trascurabile somma di fr. 25.– annui per l'imposta federale diretta. Non vi è motivo, tanto meno in sede provvisoria, per mettere in discussione tale documento, per altro mai contestato dal convenuto. L'onere fiscale incluso dal Pretore nel fabbisogno del marito deve di conseguenza essere stralciato.

E. 4

L'appellante si duole del fatto che il primo giudice ha inserito nel fabbisogno del convenuto fr. 300.– mensili per spese di automobile (assicurazioni, targhe e carburante) e ne postula la riduzione a fr. 200.–. In effetti il marito ha esposto una spesa di fr. 300.– mensili per la vettura senza fornire alcuna motivazione né pretendere che il veicolo gli serva per motivi professionali. Si giustifica pertanto di ridurre la spesa a fr. 200.– mensili, come propone l'appellante, la quale del resto – pur avendo fatto valere di aver bisogno di un veicolo per cercare lavoro – si è vista riconoscere un importo limitato a fr. 100.– mensili.

E. 5

L'appellante censura l'inserimento nel fabbisogno del marito di fr. 900.– mensili corrispondenti al contributo per la figlia maggiorenne agli studi. Contrariamente a quanto essa pretende, però, il giudice del divorzio può stabilire il contributo alimentare del figlio oltre la maggiore età (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996), in particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla maggiore età o la sua formazione professionale è ancora in corso (Forni , Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come misura provvisoria nel quadro dell'art. 145 cpv. 2 CC, poiché queste misure riguardano solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/Vogt/Geiser, S schweizerisches Zivilgesetzbuch I, art. 1–359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Ne discende che la somma di fr. 900.– mensili deve essere stralciata dal fabbisogno del marito, così come il premio della cassa malati per la figlia (fr. 207.30: doc. 2, foglio 3). Tenuto conto che, come si vedrà in appresso, a entrambi i coniugi rimane un'eccedenza, essi potranno – in ogni modo – contribuire al mantenimento di figli maggiorenni con la quota a loro disposizione.

E. 6

L'appellante contesta infine l'inserimento nel fabbisogno mensile del convenuto del premio di cassa malati di fr. 66.10 (doc. 2, foglio 4) per il figlio _____, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per gli stessi motivi esposti al considerando che precede, tale importo dev'essere stralciato, trattandosi di una partecipazione al mantenimento del figlio maggiorenne. D'altra parte il ragazzo, contrariamente alla sorella, sembra essere economicamente autosufficiente, poiché consegue come apprendista un reddito netto di fr. 1'254.55 oltre alla tredicesima (doc. P) e a un sommario esame sembra quindi poter coprire le sue necessità, tenuto conto che vive con il padre e che non ha oneri di alloggio (riassunto scritto del convenuto 11 dicembre 1996, pag. 3 ad 4).

E. 7

In conclusione il fabbisogno della moglie rimane di fr. 3'035.- mensili, quello del marito è fissato in fr. 2'348.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.-, pasti fuori casa fr. 300.-, oneri ipotecari fr. 418.-, premio cassa malati fr. 205.50, spese automobile fr. 200.-, assicurazioni e spese di riscaldamento fr. 200.-). Il sintesi il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta dunque come segue: reddito del

marito	fr. 6'597.—	reddito della
moglie	fr. 500.—	fr. 7'097.— mensili fabbisogno del
marito	fr. 2'348.50	fabbisogno della
moglie	fr. 3'035.—	fr. 5'383.50 mensili
eccedenza		fr. 1'713.50 metà
eccedenza		fr. 857.— mensili somma destinata alla

famiglia: (reddito del marito ./ . fabbisogno ./ . metà eccedenza) fr. 3'392.50 mensili

L'appellante avendo limitato le proprie richieste a un contributo mensile di fr. 3'200.-, il gravame deve essere accolto in tale misura.

E. 8

Per quanto concerne il blocco del registro fondiario sugli immobili del convenuto, l'appello è divenuto privo d'oggetto, l'appellante avendo comunicato a questa Camera il 24 febbraio 1997 che il Pretore ha ridecretato egli medesimo, nel frattempo, il provvedimento in questione. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 9

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell'appello presentato dall'istante impone anche una modifica del dispositivo pretorile su questo punto, gli oneri processuali dovendo essere posti per tre quarti a carico del convenuto (soccumbente, salvo che per il blocco del registro fondiario) e per il resto a carico della moglie, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda un'equa indennità per ripetibili. In sede di appello _____ deve sopportare spese e ripetibili del suo gravame, irricevibile. L'appello di _____ dovendo essere accolto quasi per intero (salvo il blocco del registro fondiario, divenuto senza oggetto), si giustifica di porre un quarto dei costi a carico di _____ e tre quarti a carico del marito, tenuto a rifondere un'adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello di _____ è irricevibile. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili. III. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello di _____ è accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. _____ è condannato a versare alla moglie _____, a titolo di contributo alimentare dal 1° gennaio 1997, l'importo mensile anticipato di fr. 3'200.-. 4. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 150.-, da anticipare dall'istante, restano per 3/4 a suo carico e per 1/4 sono a carico del convenuto, che rifonderà all'istante l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. Per il resto il decreto è confermato. IV. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.- b) spese fr. 50.- fr. 400.- da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a suo carico e per tre quarti a carico della controparte. _____ rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili ridotte di appello. V. Intimazione: - avv. _____, _____; - avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.